

Decisione n. 11 del 25 febbraio 2019

OGGETTO: Sig. (*Omissis*) - Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90.

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA l'istanza prot. n. 147 del 31.01.2019 con la quale (*Omissis*) ha proposto ricorso ex art. 22 e seguenti della legge n. 241/90 volto ad ottenere "copia dei documenti da me richiesti nella mia istanza di accesso del 5 dicembre 2018" rivolta alla (*Omissis*), meglio specificati in tale ultima richiesta ove il ricorrente si riferisce "alla raccomandata a.r. con la quale fu tentata la notifica a (*Omissis*) della cartella esattoriale n. 900.2008.0104702600";

CONSIDERATO che, avendo natura sostanzialmente impugnatoria il procedimento individuato dall'art. 25, c. 4, L. n. 241/90, l'oggetto delle doglianze dell'interessato va circoscritto alla documentazione richiesta con l'istanza citata;

CONSIDERATO che per un verso manca la prova dell'esistenza effettiva del documento richiesto e che il ricorrente, sotto altro profilo, nega di esser state allegate "alle intimazioni di pagamento notificatemi il 30.12.2015 le cartelle esattoriali nn. 900.2007.0100332324 e 900.2008.0104702600", con ciò dando atto di effettivamente avere ricevuto la notifica delle ingiunzioni citate;

CHE, in sintesi, in riferimento ai documenti richiesti difetta la prova dell'esistenza dei medesimi e/o dell'interesse ad averne copia;

TENUTO CONTO, *ad abundantiam* e nel merito, che il ricorso in questione fa seguito ad una serie di istanze analoghe rivolte da (*Omissis*) a (*Omissis*) ed a Comune di (*Omissis*), tutte riguardanti, nella sostanza, la medesima vicenda;

CONSIDERATO che, in particolare, il (*Omissis*) ha proposto a quest'Ufficio, negli anni 2017 e 2018, complessivamente n° 23 tra istanze e ricorsi avverso vari provvedimenti adottati, sia esplicitamente che per implicito, dal Comune di (*Omissis*) e dalla (*Omissis*), e che in relazione ad ogni richiesta quest'Ufficio ha svolto l'istruttoria del caso, emettendo n° 18 provvedimenti;

DATO ATTO che, in innumerevoli occasioni, sia il Comune di (*Omissis*) che la (*Omissis*) hanno manifestato al (*Omissis*) la disponibilità a mettere a disposizione tutta la documentazione dal medesimo richiesta, consegnando quella esistente, tenendo un incontro congiunto tra le parti al fine di verificare quali fossero gli eventuali documenti mancanti e chiarire gli aspetti della vicenda e confermando da ultimo tale disponibilità nel corso di un incontro chiarificatore tra (*Omissis*) e (*Omissis*) fissato per il 18.12.2018 e svolto presso questo Ufficio;

CONSIDERATO che, con nota del 06.11.2018 diretta al (*Omissis*), la (*Omissis*) ha, in riferimento alle pratiche oggetto della richiesta, comunicato che “le cartelle/ingiunzioni di seguito esposte..... sono già state oggetto di precedenti accessi espletati”, in tal modo dichiarando di aver adempiuto alla ostensione della documentazione relativa;

RILEVATO CHE per un verso tale affermazione definisce ed esaurisce la posizione adottata da (*Omissis*) sul punto con assunzione di responsabilità da parte di quest'ultima e che, per altro verso, questo Ufficio non dispone di poteri coercitivi e/o sostitutivi nei confronti di (*Omissis*);



Il Difensore Civico

RILEVATO che, quindi, deve ritenersi che la (*Omissis*) abbia manifestato la volontà di mettere a disposizione dell'istante gli atti e documenti effettivamente disponibili ed esistenti nel fascicolo e che, in ogni caso e definitivamente, non compete a quest'Ufficio alcuna valutazione nel merito della pretesa dell'Ente e/o sulla fondatezza delle doglianze dell'interessato;

Per le motivazioni in narrativa,

DECIDE

1. di rigettare la richiesta di riesame del denegato accesso opposto dalla (*Omissis*) volta ad ottenere ostensione ed estrazione di copia della documentazione meglio esplicitata in epigrafe,
2. di comunicare il presente atto, a norma dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni al ricorrente, alla (*Omissis*) ed al Comune controinteressato.

Il Difensore Civico Regionale

Avv. Fabrizio Di Carlo

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.